



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

n. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamenti comunali, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ORLANDO ANGELO	SINDACO	PRESENTI Presente
TORRE LUCA MARIA	VICE SINDACO	Presente
Taiocchi Paola	ASSESSORE	Presente
PICCOLI ANGELO	ASSESSORE	Presente
TOGNI NICOLE	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. **Gravallese DOTT.SSA Immacolata** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **SINDACO ORLANDO ANGELO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che così recita:

- *“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*
- *1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. (1)*
- *((1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo)).*

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

VISTO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

VISTO CHE ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

PRESO ATTO CHE la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PRESO ATTO CHE conseguentemente, alla data di entrata in vigore del nuovo tributo, a norma dell'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

PRESO ATTO INOLTRE CHE i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come espressamente indicato dal comma 740 del sopracitato art. 1, ovvero il possesso di immobili.

VISTI in particolare i sottoindicati commi dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9, e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 749, che recita: 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o di ridurla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che fissa l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o di ridurla fino all'azzeramento.

VISTO altresì il comma 755 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge n.208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO CHE per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni normative in materia:

- **MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO:** (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
- **ESENZIONE IMU BENI MERCE:** (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- **ABITAZIONE PRINCIPALE:** (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella Legge n. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare l'articolo 15-bis. (*Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali*), che così recita:

"1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime»".

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 756 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU decorre con riferimento all'anno d'imposta 2021.

VERIFICATO CHE anche per l'anno 2023 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU.

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n.160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed il testo del correlato regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO CHE in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO, nell'ottica di contenimento della politica tributaria dell'Ente, di confermare per l'anno 2023, le seguenti misure di aliquota IMU:

TIPO DI IMMOBILE	Aliquota
abitazione principale (A1-A8-A9)	0,45%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
terreni agricoli	0,86%
fabbricati gruppo "D"	0,96%
altri immobili	0,96%
aree fabbricabili	0,96%
fabbricati categoria B5	0,56%
unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,96%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza	0,96%
beni merce	esenti
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnico contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 e s.m.i., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato.

VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati.

VISTO il T.U.E.L. e s.m.i.

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) **DI CONFERMARE**, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa, per l'annualità 2023 le aliquote e le detrazioni IMU, nel recepimento delle disposizioni normative vigenti, come di seguito indicate:

TIPO DI IMMOBILE	Aliquota
abitazione principale (A1-A8-A9)	0,45%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
terreni agricoli	0,86%
fabbricati gruppo "D"	0,96%
altri immobili	0,96%
aree fabbricabili	0,96%
fabbricati categoria B5	0,56%
unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,96%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza	0,96%
beni merce	esenti
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

- 3) **DI DARE ATTO CHE**, in vigenza della disciplina di cui all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, la presente deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno "atto ricognitivo", ad esplicitazione della volontà di conferma anzidetta.
- 4) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2023/2025;
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Gestione Economica, a cui fa capo l'ufficio tributi, l'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
ANGELO ORLANDO

II SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA Immacolata Gravallesse

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA
N. 22 DEL 14-02-2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2023

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Calcinate, li 16-02-2023

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RAFFAELLA FERRI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA
N. 22 DEL 14-02-2023

PARERE CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2023

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Calcinate, li 16-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
RAFFAELLA FERRI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

DELIBERA DI GIUNTA N. 19 DEL 16-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Calcinate, lì 17-02-2023

IL Responsabile Pubblicazione
CAIRO MICAELA

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-02-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Calcinate, lì 17-02-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA Gravallesse Immacolata

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.